



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

AREA RICERCA

	Università degli Studi di Verona	Direzione Affari Generali
		Albo Ufficiale
Albo n. 793-2008	n. prot. 5763	
Il presente documento è stato pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo		
dal 28/11/2008	al 11/01/2009	

Decreto n. 4464/2008
del
prot. n. 57635

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona emanato con D. R. n. 6435 del 7.10.1994, modificato con D.R. n. 11448 del 23.06.2000, con D.R. n. 2 del 08.01.2002 e, da ultimo, con D.R. 1624 del 25.08.2005;

VISTA la Legge 3 luglio 1998 n. 210 recante "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo" ed in particolare l'art.4 relativo al Dottorato di Ricerca;

VISTO il "Regolamento in materia di dottorato di ricerca" adottato con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 270 del 22.10.2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", approvato con Decreto Ministeriale n. 509 del 3.11.1999;

VISTO il "Regolamento del Dottorato di Ricerca presso l'Università di Verona" emanato con D.R. n. 10948 del 22.12.1999 e modificato con D.R. n. 74 del 07.01.2004 e n. 1212 del 30.06.2005;

VISTO il "Regolamento Quadro Scuole di Dottorato" emanato con D.R. n. 1197 del 1.06.2006;

VISTO il D.M. del 18.06.2008 "Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca";

VISTA la delibera del Senato Accademico in composizione allargata del 18.11.2008 con la quale vengono approvate le modifiche al "Regolamento del Dottorato di Ricerca presso l'Università di Verona";

DECRETA

- 1) È emanato il "Regolamento del Dottorato di Ricerca presso l'Università di Verona", il cui testo, aggiornato con le ultime modifiche approvate, risulta allegato al presente decreto.
- 2) Il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.



IL RETTORE
Prof. Alessandro Mazzucchi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

AREA RICERCA

REGOLAMENTO DEL DOTTORATO DI RICERCA PRESSO L'UNIVERSITÀ DI VERONA

Art. 1 ISTITUZIONE

1. L'Università di Verona istituisce corsi di dottorati di ricerca, *realizzati interamente dall'Ateneo o in consorzio con altre Università o attivando convenzioni con soggetti pubblici e privati.*
2. Ciascun soggetto convenzionato con l'Università di Verona così come enunciato nel precedente comma, *partecipa finanziariamente, ai sensi di quanto specificato da apposita convenzione, all'erogazione di borse di studio e/o alle spese di funzionamento del dottorato .*
3. L'Università di Verona favorisce l'attivazione di dottorati internazionali previa convenzione con Università di altri Paesi.

Art. 2 REQUISITI DI IDONEITÀ

1. Il Rettore istituisce con proprio decreto i corsi di dottorato di ricerca su proposta dei Consigli di Dipartimento.

Le proposte devono essere formulate nei tempi previsti dalla tabella A, parte integrante del regolamento, che disciplina l'iter di istituzione e/o rinnovo e di attivazione in tutte le sue fasi.

Le proposte sono esaminate dal Nucleo di valutazione che deve accertare la sussistenza dei requisiti di cui al successivo comma 4.

Le proposte giudicate idonee dal Nucleo di Valutazione saranno quindi sottoposte al vaglio degli Organi Accademici, previo parere della Commissione permanente per la Ricerca, la quale dovrà esprimersi in base ai seguenti criteri:

- a) piano didattico coerente con gli obiettivi formativi di cui al comma 1 dell'art. 4 e ben articolato;
- b) documentata produzione scientifica dei docenti componenti il Collegio, coerente con il/i settore/i scientifico-disciplinari indicati nella richiesta di istituzione;
- c) dottorato a titolo generico che preveda curricula diversi piuttosto che dottorato a titolo specifico;
- d) partecipazione a progetti formalizzati di internazionalizzazione;
- e) previsione dei possibili sbocchi professionali;
- f) percorsi formativi che prevedano il soggiorno dei dottorandi presso istituti o strutture di ricerca nazionali o stranieri di primaria importanza.

Gli Organi Accademici verificano la disponibilità di risorse finanziarie necessarie per l'attivazione, e stabiliscono criteri per la selezione dei corsi nel caso in cui gli stessi richiedano risorse finanziarie eccedenti quelle complessivamente disponibili.

2. I corsi di dottorato hanno durata di tre anni.

3. I corsi di dottorato possono essere attivati con un numero di iscritti non inferiore a tre.

Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e indicare il/i settore/i scientifico disciplinari.

4. Sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità:

- a) la presenza nel Collegio dei docenti di almeno dieci componenti scelti tra professori di ruolo e ricercatori, anche non confermati, di questo o altro Ateneo, nell'ambito dei settori scientifico disciplinari di riferimento del corso; non possono essere conteggiati a tal fine i cultori della materia e ricercatori appartenenti ad Enti non universitari;

- b) la documentata disponibilità di risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate a garantire il regolare funzionamento delle attività;
- c) prospetto riepilogativo delle risorse strumentali (laboratori, attrezzature informatiche, biblioteche ecc.) necessarie al regolare funzionamento del corso di dottorato;
- d) previsione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso, di un Collegio di docenti e di Tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nei settori scientifico disciplinari di riferimento del corso;
- e) previsione di specifici percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, Enti Pubblici o soggetti privati, anche all'estero.
- f) indicazione dei possibili sbocchi professionali;
- g) coerenza dell'attività formativa con le finalità del dottorato;
- h) i Dipartimenti responsabili dovranno verificare gli sbocchi professionali dei dottori di ricerca almeno per un triennio successivo al conseguimento del titolo.

5. La richiesta di istituzione del corso di dottorato deve essere corredata da:

- a) analitica indicazione dell'organizzazione del corso distinta per metodologia didattica (lezioni frontali, seminari, workshop, studio individuale);
- b) descrizione dettagliata del programma formativo, articolato nei diversi raggruppamenti tematici con indicazione dei Settori Scientifico disciplinari interessati.

Art. 3

VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITÀ

1. La valutazione di requisiti di cui all'art. 2 comma 4 è effettuata dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo al momento della richiesta di istituzione di un corso di dottorato, nonché all'inizio di ogni anno accademico.

2. Per i compiti di cui al comma 1 il Nucleo di valutazione dell'Ateneo può avvalersi di soggetti anche esterni all'Ateneo particolarmente qualificati negli specifici Settori Scientifici disciplinari.

3. Il Rettore invia ogni anno al Ministero per la trasmissione all'Osservatorio Nazionale per la valutazione del sistema universitario (ovvero al Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario, dalla data della sua costituzione) la relazione annuale del Nucleo di valutazione dell'Ateneo per gli adempimenti di legge, accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico.

Art. 4

OBBIETTIVI FORMATIVI E PROGRAMMI DI STUDIO

1. La formazione del dottore di ricerca è finalizzata all'acquisizione della metodologia della ricerca scientifica; essa comprende l'utilizzo di nuove tecnologie ad esse applicate, ed include eventuali periodi di studio e stage sia all'estero che presso soggetti pubblici o privati, fino ad un massimo del 50% della durata del corso.

2. I Consigli di Dipartimento proponenti determinano gli obiettivi formativi, i programmi di studio e i possibili sbocchi professionali per ciascun corso di dottorato. Il Senato Accademico li approva dandone preventiva pubblicità nell'ambito della comunità scientifica.

3. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'art. 2195 del Codice Civile, soggetti di cui all'art. 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il programma di studio può essere concordato tra l'università e i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5
ORGANI DEL DOTTORATO

Sono organi del dottorato:

- 1) il Coordinatore
- 2) il Collegio dei docenti

1) Il Coordinatore

La funzione di Coordinatore viene svolta da un docente di ruolo dell'Ateneo, appartenente ad uno dei Settori scientifico disciplinari indicati nella richiesta di istituzione.

Il Coordinatore:

- a) convoca e presiede il Collegio dei docenti, e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- b) comunica ai dottorandi e all'amministrazione la data di avvio dei corsi;
- c) autorizza le richieste dei dottorandi a svolgere periodi di formazione fuori sede non superiori ai sei mesi;
- d) comunica tempestivamente all'amministrazione universitaria ogni fatto modificativo dello status del dottorando.

2) Il Collegio dei docenti

E' composto da almeno dieci membri scelti tra i professori di ruolo e ricercatori –anche non confermati- nell'ambito delle aree scientifiche di riferimento del corso, che hanno l'obbligo di appartenere ad un solo collegio docenti.

Tale obbligo non sussiste per gli eventuali componenti in eccedenza, che andranno identificati come tali. Nel caso in cui si tratti di docenti di altri Atenei, anche stranieri, la partecipazione al Collegio è subordinata al nulla osta del Dipartimento di afferenza. Nel caso di docenti appartenenti ad Atenei stranieri è necessaria anche la sottoscrizione, da parte degli interessati, di una lettera di accettazione dell'incarico.

Il Collegio dei docenti deve riunirsi almeno due volte all'anno per verificare il regolare svolgimento delle attività previste e, in caso contrario, per intraprendere le adeguate azioni correttive.

Nel caso di convenzioni con soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 1 punto 1, può essere prevista la nomina, da parte degli Enti interessati, di non più di due componenti all'interno del Collegio dei docenti.

Il Collegio dei docenti provvede all'adempimento di tutti i compiti previsti dal presente regolamento e, in particolare:

- a) stabilisce i criteri e le modalità dello svolgimento dei corsi, nonché le modalità con le quali viene accertata l'ammissione dei dottorandi all'anno successivo al primo;
- b) redige una relazione, da allegare alla tesi finale, che illustri la personalità di ciascun dottorando e l'attività scientifico- formativa svolta durante il corso;
- c) autorizza la redazione della tesi finale anche in lingua straniera;
- d) autorizza il dottorando che per comprovati motivi non presenti la tesi nei tempi fissati, all'ammissione agli esami previsti per il ciclo successivo;
- e) indica le modalità di approfondimento della tesi in caso di non superamento dell'esame finale;
- f) predispose la relazione annuale sull'attività svolta ai fini della valutazione prevista dall'art. 3;
- g) propone al Rettore i nomi dei componenti la Commissione Giudicatrice per l'ammissione ai corsi e per il conseguimento del titolo di "Dottore di Ricerca";
- h) delibera sulle equipollenza dei titoli accademici conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai corsi;
- i) indica il Tutor che deve seguire l'attività di ricerca del dottorando;
- l) autorizza le richieste dei dottorandi a svolgere periodi di formazione fuori sede, superiori ai sei mesi;
- m) autorizza l'eventuale espletamento di attività lavorativa del dottorando purchè queste non compromettano la partecipazione alle attività complessive dei corsi di dottorato;
- n) propone ai Consigli di Facoltà interessati la programmazione dell'attività didattica dei dottorandi;
- o) autorizza l'attività assistenziale nell'ambito esclusivo dello specifico curriculum del dottorato e solo per le attività indispensabili all'espletamento della tesi del dottorato stesso;

- p) propone al Rettore l'esclusione del candidato dal corso del dottorato nei casi previsti dall'art. 11 punto 3);
- q) autorizza il recupero dei periodi di sospensione della frequenza dei corsi.

A ciascun corso di dottorato sono allocate cinquanta ore annue da utilizzare al fine del computo dell'impegno per la didattica.

Il Coordinatore distribuisce tale monte ore ai singoli docenti, in proporzione dell'attività da loro svolta nell'ambito del dottorato. Il singolo docente può far valere nei confronti della Facoltà di appartenenza il numero ore ad esso assegnate, da utilizzare nel computo dell'attività didattica svolta annualmente.

Art.6 **TUTORI**

Il Tutore viene designato dal Collegio dei docenti ed ha la finalità di guidare il dottorando nell'attività di ricerca.

Oltre ai componenti del Collegio dei docenti, possono essere nominati tutori i professori e ricercatori di ruolo, anche non confermati, ed esperti in materia, anche esterni all'Ateneo, purché in possesso di documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nei Settori Scientifico disciplinari di riferimento del corso.

Art. 7 **MODALITÀ DI ACCESSO**

1. Possono accedere al dottorato di ricerca, senza alcuna discriminazione, nemmeno di cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea del vecchio ordinamento, di laurea specialistica o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazioni e mobilità.

I candidati in possesso di titolo che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea dovranno - unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al Collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e muniti di dichiarazione di valore dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Università italiane.

2. Il Collegio dei Docenti del Dottorato può determinare l'ammissione in soprannumero, senza borsa di studio, di candidati stranieri e/o residenti all'estero, qualora risultati idonei nella graduatoria generale di merito, in numero non superiore alla metà dei posti istituiti.

3. Possono essere riservati a studenti stranieri e/o residenti all'estero posti coperti da borsa nell'ambito di programmi di internazionalizzazione o di accordi di cooperazione sostenuti da Ministeri ed Istituzioni italiane o straniere.

4. Il bando di concorso per l'ammissione, emanato dal Rettore, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e viene comunicato al MIUR.

Il bando di concorso indica:

- a) il numero complessivo dei laureati da ammettere al dottorato di ricerca, con l'eventuale specifica del numero dei posti riservato a singoli curricula;
- b) il numero, l'ammontare e le modalità di erogazione delle borse di studio;
- c) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;
- d) le modalità di svolgimento delle selezioni;
- e) la lingua/e straniera/e di cui è richiesta la conoscenza;
- f) l'eventuale numero di posti coperti da borsa riservati a studenti stranieri e/o residenti all'estero.

5. L'esame di ammissione consiste in una procedura selettiva tesa ad accertare la preparazione e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica e volta ad assicurare un'ideale valutazione comparativa dei candidati.

A tal fine la selezione potrà essere svolta per titoli e /o esami a scelta del Collegio dei docenti.

Il Collegio dei docenti fissa i criteri di massima per la valutazione dei titoli e delle prove nonché la loro ponderazione e la determinazione dei punteggi relativi.

Ogni prova è valutata in una scala di punteggio da 0 a 60 e si intende superata se il candidato abbia ottenuto almeno 40/60 punti in ognuna delle prove previste.

Ai fini della valutazione dei titoli, i candidati stranieri e/o residenti all'estero sono tenuti ad allegare una o più lettere di presentazione di docenti dell'Università che ha conferito il titolo di studio. Al termine della selezione, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove. I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili. Nel caso di dottorati articolati in curricula, la domanda dovrà prevedere l'indicazione del curriculum. In tal caso la valutazione e le graduatorie di accesso saranno distinte.

In caso di rinunce degli aventi diritto entro tre mesi dall'inizio del corso, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.

6. L'esame di ammissione può essere sostenuto anche in lingua straniera indicata nel bando su richiesta dell'interessato e previa autorizzazione del Collegio dei docenti.

7. Nel caso di candidati stranieri e/o residenti all'estero, il bando di ammissione può prevedere la possibilità che l'esame sia sostenuto presso il Paese di residenza. L'eventuale prova orale potrà essere anche in videoconferenza ed in via telematica presso un'Università o una Sede Diplomatica del Paese di residenza, previo consenso della Commissione esaminatrice.

8. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e la modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Art. 8

COMMISSIONI GIUDICATRICI PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE

1. Le Commissioni giudicatrici per l'esame di ammissione sono composte da tre componenti scelti tra professori di ruolo e ricercatori anche non confermati, appartenenti ai settori scientifico disciplinari ai quali si riferisce il corso.

La Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui al comma 3 art. 4.

2. Le Commissioni sono nominate con decreto del Rettore su proposta del Collegio dei docenti.

Le Commissioni nominano al proprio interno il Presidente e il Segretario.

3. I verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i Commissari, devono essere depositati presso il competente ufficio dell'amministrazione entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove.

Gli atti dei concorsi sono pubblici. Agli stessi è consentito l'accesso ai sensi della legge n.

241/1990.

Art. 9

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

1. Il titolo di dottore di ricerca viene conferito dal Rettore e si consegue alla conclusione del ciclo di dottorato.

2. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito da parte dell'interessato della tesi finale, sia in versione elettronica sia su supporto ottico, nell'archivio istituzionale di Ateneo ad accesso aperto che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità.

Sarà cura dell'Università effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

3. La tesi finale può essere redatta in italiano o in inglese, o, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, in altra lingua straniera. Ogni tesi deve comunque essere corredata da un'esposizione riassuntiva del lavoro svolto, in lingua italiana ed in lingua inglese.

4. Entro il 31 dicembre il Collegio dei docenti dovrà esprimersi in merito all'ammissione dei dottorandi all'esame finale e alle richieste di differimento del conseguimento del titolo. La delibera, corredata dal profilo scientifico dei dottorandi ammessi all'esame finale dovrà pervenire, entro la stessa data, ai competenti uffici.

Entro il 31 gennaio i dottorandi dovranno presentare la domanda di ammissione all'esame finale.

5. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, previa istanza del dottorando interessato da presentare entro il 30 novembre, può ammettere il candidato agli esami previsti per il ciclo successivo, anche in altra sede in caso di mancata attivazione del corso.

6. I dottorandi ammessi a sostenere l'esame finale, entro la fine del mese di giugno, dovranno consegnare all'Ufficio competente:

- 2 copie della tesi su supporto ottico,
- 1 copia in formato elettronico.

Ogni copia dovrà contenere:

- il frontespizio della tesi firmato da Coordinatore, Tutore e Dottorando,
- l'intera tesi,
- la presentazione illustrativa la personalità scientifica del dottorando e l'attività scientifico-formativa svolta dallo stesso durante il corso, redatta dal Collegio dei docenti,
- un abstract in italiano ed uno in inglese.

7. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, entro la fine di febbraio, su proposta del Collegio dei docenti, ed è composta da tre componenti scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, esperti nelle discipline appartenenti ai settori scientifico disciplinari a cui si riferisce il corso. Almeno due componenti devono appartenere a Università, anche straniera, non partecipanti al dottorato e non devono far parte del Collegio dei docenti. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture pubbliche e private di ricerca, anche straniera.

8. Successivamente alla nomina, e comunque entro e non oltre il 15 marzo, i candidati provvedono ad inviare a ciascuno componente della commissione una copia della propria dissertazione secondo le modalità concordate con il coordinatore/tutore.

9. Le Commissioni giudicatrici sono convocate dal Rettore e sono tenute a concludere i lavori entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina.

Decorso detto termine, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

10. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

11. Nel caso di Dottorato articolato in curricula, il Collegio dei Docenti può richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici.

12. La discussione della tesi di dottorato avviene non oltre il mese di giugno dell'anno solare successivo alla fine del corso. Gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca dei corsi con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Verona si svolgono sulla base di un colloquio con il candidato avente per tema la sua tesi finale, previamente esaminata e valutata dalla Commissione.

Al termine dei lavori la Commissione redige un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei colloqui.

Le proposte di rilascio del titolo di dottore di ricerca sono assunte a maggioranza e comprendono una valutazione dei singoli candidati differenziata per merito individuale.

13. La data per la discussione della tesi non può essere disattesa. L'interessato può tuttavia chiedere al Rettore per non più di una volta e previo parere del Collegio dei docenti, a causa di particolari circostanze (malattia, forza maggiore) - debitamente documentate - di essere ammesso a sostenere l'esame con i dottorandi del ciclo successivo.

14. Il dottorando che non abbia superato l'esame finale può ripeterlo una sola volta, previo approfondimento della tesi secondo le indicazioni del Collegio dei docenti.

15. In caso di mancato superamento dell'esame finale per la seconda volta ovvero in caso di mancata presentazione della tesi al termine del prolungamento di un anno di cui al suddetto comma 5, il Collegio dei Docenti dichiara decaduto il dottorando.

16. Nei casi previsti dal comma 5 gli interessati prolungano, previo adempimento degli obblighi in materia di contributi come previsti per tali circostanze, il loro status di dottorando con conseguente possibilità di accesso alle strutture.

17. In ogni caso, qualsiasi autorizzazione a superare i termini previsti non può in alcun modo comportare oneri di carattere economico a carico dell'Università, né ulteriore titolo alla borsa di studio.

18. L'Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.

Art. 10

BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI

1. Con decreto del Rettore, previa delibera dei competenti organi accademici, saranno determinati annualmente :

- a) l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi;
- b) il numero, l'ammontare e le modalità di erogazione delle borse di studio.

2. Sono esonerati dai contributi :

- i dottorandi titolari di borse di studio
- i titolari di assegno di ricerca;
- i dottorandi con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%.

3. I dottorandi non titolari di borsa di studio, possono concorrere all'esonero dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché all'attribuzione della borsa di studio, previsti dalla normativa vigente in materia di Diritto allo Studio (L. 390/91 art. 4).

4. L'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definitivo nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi della normativa vigente statale e regionale in materia di Diritto allo Studio.

6. Il numero di borse di studio conferite dalle Università, comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è non inferiore alla metà dei dottorandi.
7. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria.
8. La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso; le rate relative alla borsa di studio sono erogate con cadenza bimestrale .
9. L'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per cento.
Tale periodo non potrà comunque essere superiore alla metà della durata del corso di dottorato.
10. In caso di sospensione, rinuncia o esclusione dal dottorato, la borsa di studio è corrisposta in proporzione ai periodi di frequenza.
11. Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle, concesse da Istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando (ad esclusione delle borse per attività di perfezionamento all'estero ex L.398/89).

Art. 11

DIRITTI, OBBLIGHI E INCOMPATIBILITÀ DEI DOTTORANDI

1. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei docenti.
2. In caso di maternità, paternità, servizio civile e militare, malattia, sulla base di idonea certificazione, il dottorando o la dottoranda possono richiedere al Collegio dei docenti il differimento della data di inizio del corso, con ammissione allo stesso anno di corso dell'anno accademico successivo.
E' altresì consentita, per le stesse motivazioni, la richiesta di sospensione della frequenza dei corsi e dell'erogazione della borsa con successivo recupero.
3. Il Collegio dei docenti può proporre al Rettore l'esclusione dal dottorato in caso di:
 - a) assenza prolungata e non giustificata ai corsi;
 - b) grave inosservanza delle norme che disciplinano il dottorato;
 - c) motivato giudizio negativo sull'attività svolta.
4. Ai sensi della L. 14.1.99 n. 4, i vincitori di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca presso cliniche universitarie possono svolgere, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, attività assistenziale nell'ambito esclusivo dello specifico curriculum del dottorato, e per le attività indispensabili all'espletamento della tesi di dottorato.
5. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono svolgere una limitata attività didattica sussidiaria e integrativa (esercitazioni, seminari, assistenza in laboratorio) nell'ambito della programmazione effettuata dal Collegio dei docenti e su delibera del Consiglio della Facoltà interessata. Inoltre i dottorandi, all'interno del limite massimo previsto al comma successivo, possono partecipare – comunque in forma non retribuita – agli esami di profitto per i corsi di laurea, se nominati cultori della specifica disciplina.
L'attività didattica non deve in ogni caso superare 40 ore annue e deve svolgersi in discipline cui il dottorato si riferisce: non deve compromettere l'attività di formazione alla ricerca, non comporta alcun onere per l'Università e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della stessa.

6. Non è possibile l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo (laurea, laurea specialistica, scuola di specializzazione, master di I e II livello, dottorati di ricerca).

7. I titolari di assegni di ricerca che abbiano superato le prove di esame per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca possono:

- a) mantenere l'assegno ed essere ammessi al dottorato senza borsa di studio in soprannumero; in tal caso l'Università di Verona non è impegnata ad assicurare alcun finanziamento per il proseguimento dei corsi di dottorato oltre il periodo di godimento degli assegni;
 - b) rinunciare all'assegno e chiedere l'iscrizione al corso di dottorato, nel caso risultino vincitori di un posto con borsa.
- L'opzione è irrevocabile.

8. Gli iscritti ai corsi di dottorato possono espletare attività lavorative esterne, o proseguire l'attività lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato, purchè questa non comprometta la partecipazione alle attività complessive dei corsi di dottorato, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Ai sensi della Legge 28.12.2001 n. 448 Art. 52, co. 57, il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca può chiedere di essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed usufruire della borsa di studio. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.

9. I dottorandi potranno svolgere attività di tutorato in conformità alle disposizioni contenute nei Regolamenti vigenti.

Art. 12 **NORME FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge, statutarie e dei regolamenti generali d'Ateneo.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

**TABELLA A
TEMPISTICA ISTITUZIONE DOTTORATI**

